

Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen  
Anwaltsverbandes und des Schweizer Notarenverbandes  
Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats  
et de la Fédération Suisse des Notaires  
Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati  
e della Federazione Svizzera dei Notai



All'attenzione di tutti gli intermediari finanziari affiliati  
all'OAD FSA/FSN

**Bollettino informativo 2/2023**

**Luglio 2023**

- 1. Modifica della regolamentazione dell'OAD FSA/FSN**
- 2. Statuto: principali modifiche**
- 3. Regolamento: principali modifiche**
- 4. Ordinanza di procedura: principali modifiche**
- 5. Regolamento del tribunale arbitrale**
- 6. Pubblicazioni**
- 7. Promemoria: seminari LRD 2023**
- 8. Nuovo membro del Consiglio**

Care colleghe, cari colleghi,  
Gentili signore, egregi signori,

**1. Modifica della regolamentazione dell'OAD FSA/FSN**

Il 28 marzo 2023, il 23 maggio 2023 e il 27 giugno 2023, l'assemblea generale dell'OAD FSA/FSN ha adottato delle modifiche alla regolamentazione dell'OAD. Queste modifiche sono state approvate dalla FINMA in occasione della sua riunione del 27 marzo 2023.

Le modifiche dello Statuto, del Regolamento e dell'Ordinanza di procedura sono entrate in vigore il 1° aprile 2023 e il 1° giugno 2023 (Regolamento del tribunale arbitrale) e il 1° luglio 2023 (Statuto). I testi revisionati sono ora disponibili in tedesco, francese e italiano sul sito web dell'OAD. Potrete consultarli al seguente indirizzo:

DE : <https://sro-sav-snv.ch/rechtliche-grundlagen/regelwerke>

FR : <https://sro-sav-snv.ch/fr/bases-legales/reglementation-oar>

IT : <https://sro-sav-snv.ch/it/basi-legali/regolamentazione-oad>

## 2. Statuto: le modifiche principali

Richiamiamo la vostra attenzione sulle seguenti modifiche dello Statuto:

- (i) Conformemente all'art. 7, gli obblighi imposti dalla regolamentazione dell'OAD permangono fino alla fine dell'affiliazione. Inoltre, se al momento della cessazione dell'affiliazione era stata avviata una procedura o ordinato un controllo particolare nei confronti del socio passivo, tali procedure saranno portate a termine nonostante l'uscita o l'esclusione. In questi casi, le multe, le spese della procedura, le indennità e le tasse sono a carico del socio passivo.
- (ii) L'art. 10 definisce ora i contributi e le spese a carico dei soci passivi. Questi sono composti dal contributo di base, dalla tassa di sorveglianza, dalle spese di controllo e dalle altre spese ai sensi della regolamentazione dell'OAD.

Per le società affiliate ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. c, il contributo di base e la tassa di sorveglianza sono riscossi per loro stesse e per le persone annunciate che esercitano presso di loro. Il contributo di base e la tassa di sorveglianza pagati dalla società includono il contributo di base e la tassa di sorveglianza per una persona annunciata. Tuttavia, per ogni persona supplementare annunciata sono riscossi presso la società un contributo di base e una tassa di base supplementari.

Per quanto concerne le spese di controllo, le medesime sono composte da un contributo forfettario fisso, il cui importo è deciso dall'assemblea sociale (art. 25 lett. e) e dalle spese di controllo variabili.

- (iii) L'art. 16 precisa che le domande di ricusazione inoltrate al presidente devono essere motivate.
- (iv) L'art. 32 cpv. 2 enumera in modo non esaustivo le circostanze in cui il comitato può delegare ai suoi membri l'esecuzione di controlli presso gli affiliati. Una delega di questo genere deve anzitutto essere presa in considerazione ai fini di un controllo della qualità, del mantenimento di un contatto diretto con gli intermediari finanziari e di garanzia della prassi nelle decisioni.
- (v) Secondo il nuovo statuto, il presidente non dispone più della facoltà di conferire procure e poteri. Questo compito spetta ora al comitato, in virtù del suo potere generale di rappresentanza (art. 32 cpv. 1 lett. j).
- (vi) Al capitolo sulla procedura disciplinare, è stato introdotto un nuovo art. 45<sup>bis</sup> concernente le violazioni bagatellari delle norme in materia di sorveglianza. In particolare, vi è una «violazione bagatellare» se la procedura verte unicamente sulla violazione di obblighi meramente associativi o su violazioni che non riguardano gli artt. da 3 a 7 e da 9 a 10 LRD nonché gli artt. da 12a a 12c ORD, oppure che sono di

minima entità e che sono state nel frattempo sanate. In presenza di violazioni bagatellari, il presidente può ammonire il membro passivo interessato senza richiedere una presa di posizione preventiva e accollando le spese all'interessato. In questa eventualità, il membro passivo può tuttavia presentare un'opposizione motivata al presidente entro 30 giorni, nel qual caso il presidente apre una procedura disciplinare. Quale alternativa, il nuovo art. 45<sup>bis</sup> consente al presidente di rinunciare all'apertura di una procedura e di annullare la decisione di ammonimento qualora, sulla base dell'opposizione, risulti che non è stata commessa alcuna violazione. In ogni caso, deve essere presa una decisione sull'attribuzione delle spese.

Se viene aperta una procedura, si applicano le disposizioni dell'Ordinanza di procedura.

- (vii) Per quanto riguarda le misure e le sanzioni che il comitato può pronunciare nei confronti di un affiliato, la nuova regolamentazione menziona espressamente l'esclusione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 (cfr. art. 46 cpv. 4 lett. g).

È inoltre previsto che il presidente e il comitato possano revocare l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione o a un ricorso per quanto concerne le misure e le sanzioni previste all'art. 46 cpv. 4 lett. c - e.

Inoltre, ai sensi dell'art. 46 cpv. 5, le misure e le sanzioni sono possono essere cumulate.

Infine, l'art. 46 cpv. 6 stabilisce espressamente che il comitato delibera senza la partecipazione del presidente qualora un'opposizione sia stata interposta contro una decisione finale del presidente.

### **3. Regolamento: principali modifiche**

Richiamiamo la vostra attenzione sulle seguenti modifiche del Regolamento:

- (i) Ai sensi dell'art. 19 cpv. 4, l'affiliato deve tenere un elenco numerato e completo di tutti i suoi incarti assoggettati alla LRD. Questo capoverso precisa ora che gli obblighi di diligenza di cui alle sezioni da A. a F. del capitolo IV devono essere rispettati per tutti gli incarti figuranti nell'elenco.
- (ii) In caso di acquisto o vendita di valuta virtuale in contanti o tramite altri metodi di pagamento in forma anonima l'intermediario finanziario deve adottare provvedimenti tecnici, in modo da evitare che la soglia di CHF 1'000.00, oltre la quale si impone una verifica dell'identità della controparte, non venga superata mediante più transazioni legate tra loro nell'arco di 30 giorni (art. 22<sup>bis</sup> cpv. 1<sup>bis</sup>).

Inoltre, in occasione di operazioni di cassa, di cambio o di trasferimento di valute virtuali, l'intermediario finanziario deve procedere all'identificazione e, all'occorrenza, richiedere una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente diritto economico, se sospetta che transazioni che non superano i valori soglia di cui all'art. 31 e all'art. 36 cpv. 2 siano tra loro legate a tal punto da superare congiuntamente i valori soglia.

- (iii) L'art. 30 cpv. 1 rammenta il principio centrale secondo cui l'intermediario finanziario è tenuto a determinare l'avente diritto economico facendo uso della diligenza richiesta dalle circostanze.
- (iv) Il concetto di «intermediario finanziario sottoposto a una sorveglianza e a una regolamentazione equivalente» è stato rielaborato all'art. 34 cpv. 3. Ora vi sono menzionati espressamente: (i) le società di intermediazione mobiliare con sede in Svizzera che tengono personalmente conti ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 lett. a LisFI, (ii), gli intermediari finanziari con sede all'estero che esercitano l'attività società di intermediazione mobiliare, tengono personalmente conti e sono sottoposti a una sorveglianza e a una regolamentazione equivalente e (iii) le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 lett. B LRD.
- (v) A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9b LRD e degli art. 12a e 12b ORD, gli art. 37 e 37 modificati consentono ora all'intermediario finanziario di interrompere la relazione d'affari nel rispetto delle precitate disposizioni della LRD e dell'ORD qualora (i) l'accertamento dell'avente diritto economico o del detentore del controllo non sia andato a buon fine o (ii) sussistono seri dubbi sull'esattezza della dichiarazione della controparte che non possono essere dissipati da altri chiarimenti.
- (vi) Parimenti, il Regolamento precisa ed estende l'obbligo di chiarimento che incombe all'organo superiore di direzione o al comitato di direzione oppure ad almeno uno dei suoi membri o, in caso di mancanza di un organo di direzione, all'intermediario finanziario stesso (art. 40). Al riguardo, l'intermediario è ora tenuto a decidere se accettare mandati che comportano un rischio superiore e a procedere a chiarimenti specifici in virtù dell'art. 43<sup>bis</sup> (cfr. anche art. 21 ORD-FINMA).
- (vii) Un nuovo art. 43<sup>bis</sup> è stato introdotto nel capitolo riservato agli obblighi di chiarimento. Questa disposizione riprende i requisiti posti dalla LRD (cfr. In particolare l'art. 6 LRD) in materia di chiarimenti specifici. La disposizione applica inoltre l'art. 21 ORD-FINMA, che autorizza l'intermediario finanziario ad adottare l'aliquota fiscale massima del Paese del domicilio fiscale del cliente, senza essere tenuto a determinare gli elementi imponibili individuali, per determinare se si è in presenza di un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> CP

- (viii) Per quanto concerne l'obbligo di allestire e conservare la documentazione, il nuovo art. 49 cpv.2 impone all'intermediario finanziario di verificare regolarmente l'attualità della documentazione e dei giustificativi rilevanti, aggiornandoli all'occorrenza. La frequenza, la portata e il tipo di verifica e aggiornamento dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte (cfr. anche art. 6 cpv. 1 *in fine* LRD).
- (ix) L'art. 50 cpv. 2 *in fine* applica l'art. 34 cpv. 4 LRD, ai cui sensi le collezioni di dati connesse a una comunicazione al MROS devono essere distrutte cinque anni dopo la comunicazione alle autorità competenti.
- (x) Le direttive interne dei singoli soci passivi devono in particolare stabilire criteri sull'aggiornamento della documentazione del cliente (art. 54 cpv. 5 lett. n) e sul controllo interno (lett. n).  
L'affiliato è inoltre tenuto ad adeguare regolarmente i criteri di cui all'art. 54 cpv. 1 (i) in funzione dei cambiamenti che interessano la sua relazione d'affari o (ii) l'attività professionale della controparte, dell'avente diritto economico o del detentore del controllo e (iii) in funzione delle nuove prescrizioni regolamentari (art. 54 cpv. 3).
- (xi) Il nuovo Regolamento rinvia infine agli artt. da 9 a 11 LRD e alle corrispondenti disposizioni esecutive, in particolare agli artt. da 12a a 12 c, per quanto concerne gli obblighi degli affiliati in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (art. 60).

#### 4. Ordinanza di procedura: principali modifiche

Qui di seguito sono riportate le principali modifiche apportate all'Ordinanza di procedura:

- (i) L'Ordinanza di procedura non si applica più unicamente alle procedure d'inchiesta e disciplinari ai sensi degli artt. 24 seg., ma anche alla procedura di esclusione di un membro passivo ai sensi dell'art. 8 dello Statuto. La procedura di esclusione è descritta nel dettaglio agli artt. 44 seg., con conseguente abrogazione dell'art. 45. La procedura di esclusione viene aperta mediante un'ordinanza del presidente. Tale ordinanza di apertura comprende, oltre alla designazione dell'intermediario finanziario interessato, (i) un riassunto della fattispecie che ha portato all'apertura della procedura e (ii) una descrizione dell'assenza delle condizioni di affiliazione o il mancato pagamento, nonostante sollecito, dei crediti esigibili.

L'ordinanza di apertura è notificata all'intermediario finanziario. L'intermediario finanziario dispone di un termine di 30 giorni per prendere posizione sull'ordinanza di apertura. Il presidente può ordinare un'audizione.

Il comitato decide sull'esclusione. In caso di esclusione, viene emanata una decisione motivata, comprensiva della statuizione sulle spese. Se non viene

pronunciata un'esclusione, la decisione non deve essere motivata. La decisione sulle spese deve tuttavia essere motivata qualora le spese vengano poste integralmente o parzialmente a carico dell'intermediario finanziario.

Contro la decisione motivata di esclusione o contro la decisione motivata sulle spese, l'intermediario finanziario può inoltrare ricorso al tribunale arbitrale entro un termine di 30 giorni dalla notifica.

- (ii) Gli art. 12 e 13 prevedono la possibilità, e non più l'obbligo, di portare a conoscenza del comitato, dei controllori e degli incaricati delle inchieste le decisioni passate in giudicato del presidente, del comitato e i lodi del tribunale arbitrale e di riunirli in ordine cronologico in una raccolta.
- (iii) L'art. 29 precisa che l'incaricato dell'inchiesta non è vincolato né alla fattispecie, né all'apprezzamento giuridico esposti nell'ordinanza di apertura del presidente. Se la sua inchiesta fa sorgere altri sospetti, egli può ampliarne il campo orientando in proposito il presidente e l'intermediario finanziario.
- (iv) L'intermediario ha l'obbligo di presentare e consegnare all'incaricato dell'inchiesta tutti i suoi incarti, in particolare quelli assoggettati alla LRD, nonché tutti gli atti e le indicazioni ad essi relativi, a prescindere dalla loro forma (art. 31 cpv. 1).
- (v) Per quanto concerne la procedura davanti al comitato, quest'ultimo apre la procedura con ordinanza emessa dal presidente (art. 35). Entro 30 giorni dalla ricezione del rapporto di chiusura dell'incaricato dell'inchiesta, l'intermediario finanziario può prendere posizione e richiedere atti istruttori supplementari. Egli può parimenti essere citato a comparire innanzi al comitato per un'audizione (art. 39 cpv. 1 *in fine*).

Inoltre, in caso di apertura sulla base di un rinvio ai sensi dell'art. 21 lett. f o di un'opposizione ai sensi dell'art. 23, il presidente assegna all'intermediario finanziario un termine di 30 giorni per prendere posizione. La fissazione del termine include un breve riassunto della fattispecie (art. 39 cpv. 3).

Riguardo all'apprezzamento giuridico e all'adozione della decisione, l'art. 40 cpv. 3 prevede ora che il comitato non è vincolato né alle constatazioni dell'incaricato dell'inchiesta, né alla proposta del presidente o a quella dell'intermediario finanziario. Egli apprezza liberamente le prove.

Il comitato emana inoltre una decisione sulle spese dell'intera procedura (art. 42).

- (vi) L'art. 45 cpv. 3 indica che una procedura sfociata in un abbandono può essere riattivata solo qualora emergano nuovi elementi.

- (vii) Infine, l'art. 50 prevede che le spese di procedura poste a carico delle parti sono in linea di massima commisurati al lavoro svolto, ma che una deroga motivata è possibile nel singolo caso.

## 5. Regolamento del tribunale arbitrale

- (i) Le disposizioni relative al memoriale di ricorso e quelle sull'anticipo spese sono state separate al fine di evitare malintesi e imprecisioni.
- (ii) Un anticipo spese deve ora essere versato solo dal ricorrente. L'OAD, in quanto autorità decisionale inferiore, non deve più versare alcun anticipo spese in caso di riesame da parte del tribunale arbitrale.
- (iii) Inoltre, a completamento delle disposizioni, sono state disciplinate le ipotesi di natura prevalentemente accademica in caso di nomina del tribunale arbitrale. Ciò consente, in caso di entrata in materia, di evitare i ritardi causati dall'OAD a scapito della procedura. Unicamente in caso di mancata tempestiva designazione degli arbitri o del tribunale arbitrale, i tribunali statali possono procedere in via sussidiaria alla nomina.

## 6. Pubblicazioni

VI segnaliamo due interessanti pubblicazioni, apparse di recente, relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo:

- (i) Rapporto del MROS di marzo 2023 a sostegno dell'introduzione di un partenariato pubblico-privato (PPP) relativo allo scambio di informazioni nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, consultabile all'indirizzo:  
<https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/77450.pdf>
- (ii) Comunicato del Consiglio federale del 26 aprile 2023 relativo al summenzionato rapporto del MROS, consultabile al seguente indirizzo:  
<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-94546.html>

## 7. Seminari LRD 2023

I seminari LRD si terranno nelle seguenti date (iscrizione all'indirizzo: <https://sro-sav-snv.ch>):

Formazione di base 2023		Formazione continua 2023	
Ginevra (f)	giovedì 14.09.2023	Ginevra (f)	mercoledì 13.09.2023
Lugano (i)	giovedì 05.10.2023		mercoledì 01.11.2023
Zurigo (d)	martedì 24.10.2023	Lugano (i)	mercoledì 04.10.2023
		Zurigo (d)	mercoledì 25.10.2023
		Olten (d)	mercoledì 15.11.2023

Il Segretariato generale resta volentieri a vostra disposizione per rispondere a eventuali domande:

Segretariato generale, Spitalgasse 40, 3011 Berna, [info@sro-sav-snv.ch](mailto:info@sro-sav-snv.ch), tel.: 031 533 70 00

Tedesco: Christian Lippuner, [christian.lippuner@sro-sav-snv.ch](mailto:christian.lippuner@sro-sav-snv.ch), tel.: 071 230 30 50

Francese: Olivier Nicod, [olivier.nicod@oar-fsa-fsn.ch](mailto:olivier.nicod@oar-fsa-fsn.ch), tel.: 058 658 83 84

Italiano: Pietro Crespi, [pietro.crespi@oad-fsa-fsn.ch](mailto:pietro.crespi@oad-fsa-fsn.ch), tel.: 091 825 15 52

## 8. Nuovo membro del Consiglio

Nicolas Ramelet Il 27 giugno 2023 è stato eletto dall'Assemblea generale come membro del Consiglio esecutivo, finora aveva ricoperto la funzione di segretario generale a.i., a causa dell'ottimizzazione delle strutture all'interno dell'OAD il Consiglio sta attualmente rinunciando a nominare un segretario generale. La segreteria generale attuale rimane a disposizione per qualsiasi domanda o dubbio.

*Disclaimer:* l'OAD FSA/FSN si riserva la libertà d'informare su temi scelti, senza alcuna pretesa di esaustività. Oltre ai seminari e ai bollettini informativi, gli affiliati sono responsabili di mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di disporre delle informazioni necessarie alla buona conduzione delle proprie attività sottoposte alla LRD. Si ricorda in particolare la possibilità di abbonarsi alle newsletter delle autorità competenti in materia (servizio push e-mail), in particolare del DFF, della FINMA, della SECO e del MROS.